



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia per i Servizi

Via Dogana, 8 - 38122 - Trento

Tel. 0461.496444 - Fax 0461.496422

e-mail: agenziaperiservizi@provincia.tn.it

"NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA"

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, LABORATORI E AGENZIE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, UBICATI IN TRENTO E NELLE SEDI PERIFERICHE.

Premesse

IMPORTO A BASE D'APPALTO: Euro 16.769.600,00.- al netto degli oneri fiscali, comprensivi degli oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso quantificati in Euro 28.800,00.- (di cui Euro 10.481.000,00.- comprensivi di oneri derivanti da rischi interferenziali quantificati in Euro 18.000,00.- per 5 anni ed Euro 6.288.600,00.- comprensivi di oneri derivanti da rischi interferenziali quantificati in Euro 10.800,00.- per ulteriori 3 anni, nel caso l'Amministrazione intenda ricorrere alla facoltà di prorogare il servizio).

Si è provveduto alla predisposizione dello "Schema di DUVRI" (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze) (determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 di data 5 marzo 2008).

Durata: 5 (cinque) anni dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di consegna anticipata del servizio, con possibilità di proroga alle medesime condizioni del precedente contratto per ulteriori 3 (tre) anni.

Oggetto dell'appalto: l'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia degli uffici provinciali ubicati in Trento e nelle sedi periferiche così come dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d'appalto.

Luogo di esecuzione: immobili provinciali ubicati in Trento e nelle sedi periferiche della Provincia Autonoma di Trento.

I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mensili, previa verifica dell'avvenuta esecuzione del servizio e fermo restando le verifiche degli adempimenti previsti dalla legge.

Il bando di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto, lo "Schema di DUVRI", le presenti "Norme per la partecipazione alla gara", i modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (allegati A e A1 delle presenti Norme per la partecipazione alla gara), il modello per la formulazione dell'offerta tecnica e il modello per la formulazione dell'offerta economica sono disponibili sul sito Internet www.appalti.provincia.tn.it e possono essere ritirati in copia presso l'**Agenzia per i Servizi - Ufficio Gestione Gare, via Dogana, n. 8 – 38100 TRENTO (tel.: 0461/496444)** (orario: lunedì, martedì,

mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

Si invitano i concorrenti ad utilizzare i modelli di dichiarazione e di offerta per la partecipazione alla gara.

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti per iscritto, anche a mezzo fax, alla Agenzia per i Servizi - Ufficio Gestione Gare, via Dogana, n. 8 – 38100 TRENTO (tel.: 0461/496444 - fax.: 0461/496422), entro e non oltre 12 giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione dell'offerta. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet (www.appalti.provincia.tn.it), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **s'invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione ed allegati al bando di gara**. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

L'aggiudicazione avviene in base al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, secondo quanto disposto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117/1999, presentata da soggetti che possiedono i requisiti previsti dal bando e determinata secondo i seguenti parametri di valutazione e di ponderazione a cui corrispondono i punteggi che l'Amministrazione appaltante attribuirà (anche avvalendosi dell'ausilio di una Commissione tecnica, appositamente nominata con delibera della Giunta Provinciale), in funzione dei subcriteri e subpunteggi citati nel seguente paragrafo 5:

1) offerta tecnica: fino a 60 punti

2) offerta economica: fino a 40 punti.

**Par. 1
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura aperta viene esperita in conformità al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., alla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm. e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.10-40/Leg e alle previsioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117/1999.

Si precisa che l'aggiudicazione verrà disposta ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. - **offerta economicamente più vantaggiosa**, in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nel bando di gara e nel seguente paragrafo 5.

Nel giorno e ora stabiliti dal bando, il Presidente di gara, con l'assistenza dei testimoni, nella prima seduta di gara aperta al pubblico, provvederà all'apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, procedendo, in caso negativo, all'esclusione del concorrente dalla gara.

Nella medesima seduta di gara, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. procederà a **sorteggiare pubblicamente** un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, a cui verrà chiesto di comprovare – mediante nota inviata via fax -, **entro e non oltre 10 giorni** dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata al successivo **par. 7 punti 1, 2, 3 e 4**.

E' facoltà del partecipante presentare detta documentazione già in sede di gara, inserendola nel plico di cui al par. 2, esternamente alle due buste contenenti l'offerta tecnica e quella economica; si invitano comunque i concorrenti a preconstituire i documenti di cui al successivo par. 7, punti 1, 2, 3 e 4.

Il Presidente di gara, all'esito della verifica (il giorno stesso, qualora i concorrenti sorteggiati abbiano già fornito in sede di presentazione dell'offerta la documentazione sopra richiamata oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi) provvederà:

- a) ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati, o che non abbiano trasmesso la documentazione a comprova dei predetti requisiti;
- b) a disporre la comunicazione di quanto avvenuto alla competente struttura della stazione appaltante, perchè provveda all'escussione della cauzione provvisoria, nonché a disporre la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 48, comma 1 D.Lgs. 163/2006, dando inoltre incarico alle strutture provinciali di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per il caso di false dichiarazioni;
- c) a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, le buste sigillate contenenti le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla Commissione tecnica, appositamente nominata con delibera della Giunta Provinciale, a supporto degli organi di gara.

La Commissione di cui sopra, in seduta riservata, provvederà alla valutazione degli elementi di ogni singola offerta tecnica, attribuendo i relativi punteggi secondo quanto specificato nel seguente paragrafo 5.1, redigendo appositi verbali che saranno trasmessi, a conclusione della valutazione, al Presidente di gara.

Questi, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all'esame della loro regolarità in relazione a quanto previsto dal bando di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle presenti *Norme per la partecipazione*, procedendo quindi all'attribuzione dei relativi punteggi mediante applicazione della formula indicata al successivo paragrafo 5.2.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il **punteggio complessivo più alto**, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti, previa eventuale **verifica dell'anomalia dell'offerta**, secondo quanto previsto dall'art. 86, commi 2 e 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., che così dispone: "*quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando. In ogni caso le amministrazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa*" e fatte salve le eventuali verifiche di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.lgs 163/2006 e ss.mm. e le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

La verifica delle offerte anomale sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 87 e all'art. 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. (legge 3 agosto 2009 n. 102, di conversione del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta ai sensi dell'art. 88 comma 7.

In particolare, le imprese sottoposte alla predetta procedura di verifica dell'anomalia dovranno - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a quindici giorni - fornire per iscritto **giustificazioni** riguardanti, a titolo esemplificativo: l'economia del metodo di prestazione del servizio; le soluzioni tecniche adottate; le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'impresa offerente per prestare il servizio, l'originalità del servizio, ecc. come precisato dall'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, l'Amministrazione convocherà l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi, invitandolo ad indicare ogni elemento utile al fine della valutazione.

In deroga alla disciplina dettata dal D.lgs. n. 163/2006, il concorrente può produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In tal caso le giustificazioni andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

Nel caso in cui l'impresa non fornisca le giustificazioni richieste entro il termine fissato, ovvero a seguito delle verifiche, l'offerta risulti anormalmente bassa, l'Amministrazione escluderà la relativa offerta ed aggiudicherà la gara al concorrente che segue in graduatoria, la cui offerta sia stata suffragata da valide giustificazioni, se sottoposta a valutazione dell'anomalia.

I requisiti di partecipazione saranno comprovati in capo all'aggiudicatario; i requisiti tecnico-organizzativi dovranno essere comprovati **anche dal concorrente che**

segue in graduatoria (se non compreso tra i concorrenti sorteggiati), come previsto dall'art. 48, co. 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La mancata produzione della documentazione o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni determinerà le conseguenze previste dall'art. 48, co. 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: esclusione del concorrente; escussione della cauzione provvisoria, segnalazione del fatto all'Autorità. In questo caso l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva l'eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta e la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni anche di concorrenti diversi dagli aggiudicatari.

Il contratto sarà stipulato subordinatamente agli adempimenti di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (antimafia), entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 55, comma 4, e dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio.

Ai sensi della determinazione della determinazione del Sostituto Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica e Logistica n. 97 dd. 08/06/2010, e nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 53/2010), l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio all'impresa aggiudicataria immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del relativo contratto, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.

Par. 2 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il concorrente dovrà far pervenire, secondo le modalità di seguito illustrate e indirizzando specificamente a:

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PER I SERVIZI
UFFICIO GESTIONE GARE
Via Dogana, n. 8 – 1° piano – stanza 101
38100 – TRENTO**

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 novembre 2010

un plico chiuso, adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura: **"GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, LABORATORI E AGENZIE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, UBICATI IN TRENTO E NELLE SEDI PERIFERICHE"**.

Detto plico deve essere inviato in uno dei seguenti modi:

- a)** mediante raccomandata del servizio postale statale;
- b)** mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;

- c) mediante consegna diretta all'**Agenzia per i Servizi - Ufficio Gestione Gare, con sede in Trento, Via Dogana, n. 8 – 1° piano – stanza 101**, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento, ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Le modalità per l'inoltro dell'offerta sono prescritte a pena di esclusione.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta rilasciata da strutture diverse da quella sopra indicata e che pertanto, qualora il plico non pervenga presso il predetto ufficio entro il termine, l'offerta non sarà presa in considerazione.

Si informa che le offerte saranno aperte presso la **Sala Gare** della Provincia Autonoma di Trento, sita in via Dogana, n. 8 a Trento,

il giorno 11 novembre 2010 - alle ore 9.00

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alla sedute di gara.

Par. 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., compresi gli enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'unione Europea, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2, e dell'art. 38, commi 4 e 5, del D.Lgs. 163/2006.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4 lett. A) del presente disciplinare deve essere prodotta relativamente a ciascuna raggruppata.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. E' altresì vietata la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante.

L'inosservanza di tale divieto determina **l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati** (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi dell'art. 37, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett.

b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi sono tenuti ad indicare nell'istanza di partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre, pena l'esclusione.

In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui sussistano tali situazioni, il concorrente dovrà presentare, **pena l'esclusione**, la documentazione, inserita in busta chiusa, utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. La stazione appaltante procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.

In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.2.

Par. 4

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il plico di cui al precedente paragrafo 2 dovrà contenere al suo interno, **a pena d'esclusione**, la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, e precisamente:

- A) l'istanza di partecipazione**, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara e le referenze bancarie, come indicato al successivo par. A);
- B) la cauzione provvisoria**, secondo le modalità di cui al successivo par. 6.1;
- C) la RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO** di Euro 100/00.- (cento/00) .- a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, secondo quanto di seguito specificato alla lettera C);
- D) non a pena di esclusione**, la busta contenente l'**offerta tecnica**, a sua volta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno

la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la rispettiva dicitura "**offerta tecnica**", secondo quanto di seguito specificato al par. 5).

- E) la busta contenente l'**offerta economica**, a sua volta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la rispettiva dicitura "**offerta economica**", secondo quanto di seguito specificato al par. 5).

Si ricorda che qualora il concorrente voglia produrre già in sede di offerta le **giustificazioni** di cui all'art. 87, co. 2 del D.Lgs. 163/2006, come indicato al par. 5.2, dovrà inserire le medesime esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto.

- F) (eventualmente) nel caso di situazioni di controllo di cui all'art. 38, c.1, lett. m) quater del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.: la busta chiusa contenente **documentazione** utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE

All'interno del plico, ma esternamente alle buste contenenti rispettivamente l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, (assieme alla cauzione provvisoria, alla ricevuta del versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza e alle referenze bancarie) l'istanza di partecipazione (redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo), contenente le **dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione**, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante del soggetto partecipante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa), accompagnata da fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore, attestanti quanto segue:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1. **l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare:**
 - 1a) **di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la dichiarazione attestante l'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).**
 - 1b) **di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati dall'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, ivi compresi i soggetti cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ha sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi**

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006** delle condanne di cui sopra (comprese le sentenze di condanna che hanno goduto del beneficio della non menzione), la dichiarazione attestante l'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 **dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).**

Si invita il concorrente a dichiarare le sentenze di condanna passate in giudicato e i decreti penali di condanna riportati dai soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 che potrebbero essere valutati dall'Amministrazione come incidenti sulla moralità professionale, specificando i seguenti elementi: nome e cognome del reo; ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione; norma violata; organo che ha applicato la pena; data di irrevocabilità del provvedimento; natura ed entità della pena; breve descrizione del fatto; data di commissione del fatto.

Si informa che ai fini della valutazione dell'incidenza sulla moralità professionale dei reati, l'Amministrazione provinciale applica le seguenti direttive di cui alla Delibera della Giunta provinciale di Trento n. 1509 del 18 giugno 2009 :

L'Agenzia per i servizi provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- *partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);*
- *corruzione (art. 319 c.p.)*
- *frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p. indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)*
- *riciclaggio (art. 648 bis c.p.).*

L'Agenzia per i servizi provvede ad escludere o ad ammettere previa valutazione dell'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei seguenti casi:

- 2.a) *reati contro l'ordine pubblico;*
- 2.b) *reati contro il patrimonio;*
- 2.c) *reati contro la pubblica amministrazione;*
- 2.d) *reati contro la fede pubblica*
- 2.e) *altri reati se relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto.*

La valutazione dell'incidenza del reato avverrà con il supporto della struttura competente sulla base dei sottoindicati criteri di valutazione, acquisendo, se del caso, la sentenza e il certificato del casellario giudiziale:

ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento

della dichiarazione;

valutazione del fatto e della condotta;
inerenza del reato all'oggetto dell'appalto;
tempo trascorso dalla commissione del reato;
presenza di recidiva;
entità della pena comminata rispetto a quella edittale;
elemento psicologico.

L'Agenzia per i servizi provvede ad ammettere alle procedure di gara nei seguenti casi:

- reati contravvenzionali, fermo restando la necessità di valutazione qualora vi sia sussistenza di attinenza all'oggetto dell'appalto;
- in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. quando sono trascorsi più di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 445 del c.p.p.;
- in caso di decreto penale di condanna, quando dal momento in cui lo stesso è divenuto irrevocabile sono trascorsi rispettivamente più di 5 anni se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 460 c. 5 del c.p.p.;
- per i reati indicati al precedente punto 1, nonché per i reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica: l'estinzione opera esclusivamente a seguito della riabilitazione di cui all'art. 178 del c.p. e, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti art. 444 c.p.p., o di decreto penale, a seguito di dichiarazione conseguente all'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.;
- nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per atti e misure idonee a dimostrare la dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

Nel caso in cui, con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 38, c.1, lett. m-
quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., **l'impresa sia in una situazione di controllo di cui all'art. 2359** del codice civile con altra impresa partecipante, la medesima dovrà dichiarare di aver formulato autonomamente l'offerta, con l'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione ed allegare, **pena l'esclusione**, la busta chiusa contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;

Si riporta di seguito l'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006:

"Art. 38

Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;*
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause*

ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver

*denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.”*

2. che l'impresa ha piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel bando, nelle Norme per la partecipazione, nel Capitolato speciale d'appalto, accettandole senza riserva alcuna;
3. che l'impresa ha preso visione dei locali dove si svolgerà il servizio; **(NB: al fine di prendere visione dei locali dove si svolgerà il servizio, il concorrente dovrà rivolgersi ai Dirigenti delle varie strutture provinciali.)**
4. che l'impresa ha preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi o che possono influire sulla prestazione del servizio;
5. che l'impresa ha tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e che giudica l'offerta presentata del tutto remunerativa;
6. che l'impresa ha tenuto conto nel formulare l'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
7. che l'Impresa ha tenuto conto, nella determinazione della propria offerta, degli obblighi derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Imprese di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi, degli accordi integrativi locali, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio (Eventuale se cooperative: che l'Impresa inoltre si impegna ad applicare, per tutti i soci operatori impegnati nel servizio, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro di categoria);
8. (eventuale in caso di Raggruppamento di Impresa): dovranno essere indicate l'impresa capogruppo, le imprese costituenti il raggruppamento e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa e, per i raggruppamenti non ancora costituiti, dovrà essere dichiarato l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
9. (eventuale in caso di Consorzio): dovranno essere indicati la tipologia del Consorzio, le imprese per conto delle quali il consorzio partecipa e le parti del servizio eseguite da ciascuna consorziata e, per i consorzi ex art. 2602 c.c. non ancora costituiti, dovrà essere dichiarato l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
10. (eventuale in caso di G.e.i.e.): dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del G.e.i.e.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

11. dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 attestante la capacità finanziaria ed economica dell'impresa;

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E D'ESPERIENZA

12. che l'impresa ha realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di pulizia per un importo complessivo di Euro 6.000.000,00.- al netto degli oneri fiscali, di cui almeno un servizio di importo non inferiore ad Euro 3.000.000,00.-, al netto degli oneri fiscali. A tal fine il concorrente dovrà allegare l'elenco dei servizi con indicazione dei seguenti elementi: data, importo e destinatari pubblici e privati.
13. che l'Impresa è iscritta all'Albo delle Imprese artigiane o al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, per attività di pulizia e di sanificazione, riportante il possesso di classificazione in fascia "L", ai sensi dell'art. 3 D.M. 274/97.
14. che l'impresa possiede la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2000 per l'attività oggetto di gara.
15. che l'impresa possiede la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 1400:2000 per l'attività oggetto di gara.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'Italiano, dovranno essere corredate da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Per le imprese non residenti in Italia l'iscrizione di cui al punto 13 dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, se esistente.

La dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, eventualmente presentata in lingua straniera, dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

I modelli di dichiarazione A e A1 (oltre a quello per la presentazione dell'offerta economica) sono disponibili sul sito www.appalti.provincia.tn.it e possono essere richiesti all'Agenzia per i Servizi – Ufficio Gestione Gare.

Si invitano i concorrenti ad utilizzare detti modelli per la partecipazione alla gara.

B) CAUZIONE PROVVISORIA pari al 1% del prezzo a base d'appalto ex art. 75, comma 1 e comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

Per le modalità di costituzione della cauzione provvisoria, vedasi par. 6.1 delle presenti "Norme di partecipazione alla gara".

La documentazione di cui sopra, eventualmente prodotta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

C) LA RICEVUTA DI VERSAMENTO a comprova dell'avvenuto pagamento DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA.

All'interno del plico di cui al paragrafo 2, ma esternamente alle buste sigillate contenenti rispettivamente l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere presentata **LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO** di Euro 100,00 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - deliberazione 15 febbraio 2010 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: www.autoritalavoripubblici.it:

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG n. 0528159A95** che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà all'ammissione con riserva del concorrente, al fine di verificare l'avvenuto pagamento.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta di pagamento con le modalità di cui sopra, pena l'esclusione.

La mancata presentazione della ricevuta del versamento o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

- D) OFFERTA TECNICA.** Per le modalità di predisposizione e presentazione vedasi par. 5.1 delle presenti "Norme per la partecipazione alla gara". L'offerta tecnica va presentata in distinta busta, adeguatamente sigillata, con l'apposizione sui lembi di chiusura del plico, della firma o della sigla del mittente partecipante alla gara, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la dicitura: "offerta tecnica" e l'oggetto della gara. La medesima andrà quindi inserita nel plico di cui al par. 2, unitamente alla restante documentazione.
- E) OFFERTA ECONOMICA.** Per le modalità di predisposizione e presentazione vedasi par. 5.2 delle presenti "Norme per la partecipazione alla gara". La busta contenente l'offerta economica dovrà contenere anche l'eventuale **dichiarazione di subappalto** (si veda infra par. 5.2). L'offerta economica va presentata in distinta busta, adeguatamente sigillata, con l'apposizione sui lembi di chiusura del plico, della firma o della sigla del mittente partecipante alla gara, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la dicitura: "offerta economica" e l'oggetto della gara. La medesima andrà quindi inserita nel plico di cui al par. 2, unitamente alla restante documentazione.
- Le (eventuali) giustificazioni dell'anomalia di cui al par. 1 delle presenti "Norme di partecipazione alla gara" vanno inserite nella busta contenente l'offerta economica.**
- F) (eventualmente) nel caso di situazioni di controllo di cui all'art. 38, c.1, lett. m) quater del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.:** la busta chiusa contenente **documentazione** utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

4.1 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Impresa** ciascuna impresa **associata** dovrà rendere le dichiarazioni (sottoscritte dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestanti il **possesso dei requisiti di ordine generale** di cui ai **punti 1 – 8**.

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.e.i.e.**, il consorzio ex art. 2602 c.c. e le imprese consorziate indicate in sede di offerta, il G.e.i.e. e le imprese facenti parte del G.e.i.e. indicate in sede di offerta dovranno rendere le dichiarazioni (sottoscritte dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestanti il **possesso dei requisiti di ordine generale** di cui ai **punti 1 – 10**.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Impresa, ciascuna impresa associata dovrà presentare le dichiarazioni positive di almeno due istituti bancari

attestanti la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa di cui al precedente **punto 11**.

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.e.i.e., il consorzio ex art. 2602 c.c. e le imprese consorziate indicate in sede di offerta, il G.e.i.e. e le imprese facenti parte del G.e.i.e. indicate in sede di offerta dovranno presentare le dichiarazioni positive di almeno due istituti bancari attestanti la capacità finanziaria ed economica dell'impresa di cui al precedente **punto 11**.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Impresa, il requisito di capacità tecnica di cui **punto 12** - ossia aver effettuato servizi di pulizia negli ultimi tre anni (2007-2008-2009) per un importo complessivo di Euro 6.000.000,00.- potrà essere cumulato dal raggruppamento, ad eccezione del servizio di importo non inferiore ad Euro 3.000.000,00.- che dovrà essere posseduto interamente dall'impresa capogruppo.

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.e.i.e., il requisito di capacità tecnica di cui al **punto 12** - ossia aver effettuato servizi di pulizia negli ultimi tre anni (2007-2008-2009) per un importo complessivo di Euro 6.000.000,00.- potrà essere cumulato dal consorzio e dal G.e.i.e., ad eccezione del servizio di importo non inferiore ad Euro 3.000.000,00.- che dovrà essere posseduto interamente da un'impresa consorziata o facente parte del G.e.i.e.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Impresa, in relazione al requisito di capacità tecnica di cui al **punto 13**, l'Impresa capogruppo dovrà essere classificata almeno in fascia "I" o superiore, mentre le altre imprese associate dovranno essere classificate almeno in fascia "F" o superiore, purchè il valore previsto alla fascia "L" venga raggiunto cumulativamente.

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.e.i.e., in relazione al requisito di capacità tecnica di cui al **punto 13**, un'impresa consorziata o facente parte del G.e.i.e. dovrà essere classificata almeno in fascia "I" o superiore, mentre le altre imprese consorziate o facenti parte del G.e.i.e. dovranno essere classificate almeno in fascia "F" o superiore, purchè il valore previsto alla fascia "L" venga raggiunto cumulativamente.

In caso di ATI, consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.e.i.e., la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 e la certificazione di qualità UNI EN ISO 1400:2000 di cui ai punti 14 e 15 dovranno essere possedute da tutte le imprese facenti parti dell'ATI, dal consorzio e dalla/e consorziata/e per conto della/e quale/i il consorzio partecipa nonché da tutte le imprese facenti parte del GEIE.

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese singolarmente da ciascuna impresa che andrà a costituire il consorzio (sottoscritte da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente le stesse) e dovranno contenere altresì **le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate nonché l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.**

Per tutte le altre forme di consorzio, il consorzio dovrà rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica. **Ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.**

I G.E.I.E. dovranno indicare le imprese facenti parte del G.E.I.E..

ooo

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura**, risultante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia autenticata della stessa, dal cui testo risulti espressamente:

- che le partecipanti alla gara si sono costituite in associazione tra loro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;
- che la predetta associazione temporanea persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le raggruppate;
- che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'Amministrazione;
- che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota/parte di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37 comma 13 del D. Lgs. 163/2006, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

4.2 AVVALIMENTO

In conformità all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, in tema di avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione all'appalto, oltre alle dichiarazioni indicate nel presente paragrafo, dovranno essere prodotte:

- a) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa offerente attestante l'avvalimento del requisito di capacità economica e/o dei requisiti di capacità tecnica di cui al **punto 11, 12, 13, 14, 15** necessario/i per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione del/i requisito/i e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, indicate al precedente paragrafo 4 lettera A punto 1;

- c) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) in originale o copia autentica **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera d), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ooo

Comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara (in caso di raggruppamenti di imprese, consorzi e G.e.i.e. si veda quanto sopra specificato):

- la mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni indicate al paragrafo 4 lett. A) - punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (8, 9, 10 se dovute), 12, 13, 14 e 15, delle referenze bancarie di cui al punto 11 e delle dichiarazioni richieste ove si ricorra all'istituto dell'avvalimento;
- la mancata presentazione, qualora sia dovuta, della busta sigillata contenente la documentazione ai fini delle verifiche di cui all'art. 38 comma 1 lettera m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 da allegare alla dichiarazione di cui al paragrafo 4 lettera A) punto 2;
- la presentazione della cauzione provvisoria difformemente da quanto previsto al successivo paragrafo 6.1;
- la mancata presentazione della ricevuta di versamento a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, l'Amministrazione provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

Tutti i requisiti dichiarati dovranno essere mantenuti per l'intera durata dell'appalto, a pena di risoluzione del contratto.

Par. 5 MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del presente documento e alla vigente normativa **in materia di imposta di bollo**, e nell'osservanza di quanto disposto dal D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117. Essa dovrà essere composta da un'**offerta tecnica** e da un'**offerta economica**. Le offerte dovranno essere presentate in **distinte buste (o plichi)** adeguatamente sigillate, con l'apposizione sui lembi di chiusura del plico, della firma o della sigla del mittente partecipante alla gara, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la scritta rispettivamente: "**Offerta tecnica**", "**Offerta economica**" e l'oggetto della gara. Esse andranno quindi inserite nel plico esterno, contenente anche gli ulteriori documenti per la partecipazione (par. 4).

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, secondo quanto disposto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117/1999, valutata in base ai seguenti elementi:

1) offerta tecnica: massimo 60 punti così ripartiti:

- sistema organizzativo e qualitativo del servizio di pulizia e proposte migliorative: fino a 30 punti
- maggior monte ore annuo destinato al servizio di pulizia ordinaria (escluse le pulizie periodiche) oltre il minimo richiesto di ore 90.000: fino a 20 punti
- prodotti ecologici: 10 punti

2) offerta economica: massimo 40 punti.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il **punteggio complessivo più alto**, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti.

In caso di parità di punteggio, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Ai sensi dell'art. 55 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè la stessa sia ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prescrizioni degli atti di gara.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate.

5.1 OFFERTA TECNICA

L'Amministrazione provinciale, giovandosi dell'ausilio di una Commissione Tecnica, nominata con delibera della Giunta Provinciale, esprime una scelta insindacabile del soggetto la cui offerta tecnica è considerata preferibile, sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati.

L'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, così come di seguito descritti, avviene secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117, assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta tecnica. Il coefficiente è pari a zero in

corrispondenza alla prestazione minima possibile, il coefficiente è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta.

Tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali indicati qui di seguito. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica.

All'offerta tecnica (progetto tecnico) sarà attribuito un punteggio massimo di 60 punti così suddivisi:

A) SISTEMA ORGANIZZATIVO E QUALITATIVO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E PROPOSTE MIGLIORATIVE: fino a 30 punti.

Il concorrente dovrà presentare, solamente in relazione a questo elemento di valutazione, una relazione, in un numero massimo di 4 facciate su formato A4 con carattere arial 12, attinente i seguenti aspetti:

il sistema organizzativo di fornitura del servizio con l'indicazione dell'organigramma riferito all'appalto, le indicazioni del responsabile, delle sue funzioni e modalità di reperibilità, il sistema di autocontrollo, le modalità di selezione e l'organizzazione di corsi di formazione al personale per il corretto utilizzo dei prodotti e dei materiali, l'attività di addestramento in materia di sicurezza, l'attività di aggiornamento del personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto, la sicurezza sui luoghi di lavoro con l'indicazione dei presidi antinfortunistici messi a disposizione degli operatori e delle istruzioni fornite per l'uso degli stessi, il trasporto e consegna dei prodotti di pulizia utilizzati in forma concentrata e loro diluizione sul luogo di impiego, l'utilizzo di imballaggi primari che limitano la produzione di rifiuto, l'utilizzo di materiali e attrezzi che non siano usa e getta, la minimizzazione della varietà di prodotti di pulizia utilizzati, le proposte migliorative offerte rispetto alle prestazioni previste nel "Capitolato Speciale d'Oneri", se ritenute di interesse per l'ente appaltante.

La valutazione verrà effettuata in base al grado di utilità, nell'espletamento del servizio, delle indicazioni contenute nella relazione nonché alla sua chiarezza.

B) MAGGIOR MONTE ORE ANNUO DESTINATO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA (escluse le pulizie periodiche) oltre il minimo richiesto di ore 90.000: fino a 20 punti.

I punteggi verranno determinati come segue:

- all'impresa che presenterà il maggior monte ore annuo oltre il minimo richiesto, per il servizio di pulizia ordinaria (escluse le pulizie periodiche), verrà attribuito il punteggio massimo sopra indicato;

- alle altre imprese i punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale (arrotondati a 2 decimali).

C) PRODOTTI ECOLOGICI: 10 punti.

All'impresa che dichiarerà l'impegno all'utilizzo esclusivo di prodotti — per la pulizia dei piani di lavoro e dei pavimenti previsti nell'esecuzione delle pulizie ordinarie — che rispettano i criteri stabiliti per l'ottenimento di un'etichettatura ambientale di tipo I (es. Ecolabel europeo, Blauer Engel, Nordic Swan o altre attestazioni equivalenti) verrà attribuito il punteggio sopra indicato.

L'impresa, per ottenere il punteggio attribuito, dovrà autocertificare che i prodotti indicati sono muniti di tale etichettatura, allegando la copia semplice delle certificazioni.

Per la formulazione degli elementi di valutazione di cui alle lettere B) e C) il concorrente dovrà compilare il fac-simile predisposto dall'Amministrazione.

Le offerte duplici (con alternative) o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione.

Si evidenzia che, al fine di consentire la valutazione dell'offerta da parte della Commissione tecnica, l'offerta **deve necessariamente evidenziare** gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato al presente paragrafo.

L'offerta tecnica dovrà essere **sottoscritta dal legale rappresentante** dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), **pena la non valutazione e l'attribuzione di un punteggio pari a zero.**

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di **ciascuna impresa raggruppata, pena la non valutazione e l'attribuzione di un punteggio pari a zero.**

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa capogruppo, **pena la non valutazione e l'attribuzione di un punteggio pari a zero.**

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., **pena la non valutazione e l'attribuzione di un punteggio pari a zero.**

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, **pena la non valutazione e l'attribuzione di un punteggio pari a zero.**

Per tutte le altre forme di Consorzio l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, **pena la non valutazione e l'attribuzione di un punteggio pari a zero.**

Analogamente verrà attribuito un punteggio pari a zero nel caso in cui l'offerta tecnica manchi o non sia ritenuta valutabile.

In tali casi (mancanza di offerta tecnica, mancanza di sottoscrizione, offerta tecnica non valutabile) la prestazione minima sarà regolata dalle norme del Capitolato speciale d'appalto e si procederà all'assegnazione del punteggio alla sola offerta economica.

Si evidenzia che, in nessun caso, **a pena di esclusione**, al di fuori della busta contenente l'offerta economica, potrà essere inserito alcun documento contenente indicazioni di importi, neppure indicativi.

5.2 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà contenere:

- l'indicazione dell'**importo annuale** (espresso in cifre e in lettere) offerto per la prestazione del servizio in oggetto, al netto degli oneri fiscali; in caso di discordanza tra

l'importo espresso in cifre ed l'importo complessivo espresso in lettere prevarrà il prezzo complessivo espresso in lettere;

- la **composizione del prezzo** con riferimento al numero degli addetti impiegati, al numero delle ore annue prestate dal personale addetto (sia per le pulizie ordinarie che per le pulizie periodiche) ed ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti come previsto all'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 13 marzo 1999 n. 117.

L'attribuzione del punteggio all'offerta economica avverrà secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117, mediante l'applicazione della seguente formula:

$$\text{Punteggio offerta in esame} = \frac{40 \times \text{Prezzo più vantaggioso}}{\text{Prezzo offerta in esame}}$$

Al prezzo più vantaggioso sarà attribuito il punteggio massimo previsto (punti 40). Agli altri prezzi, punteggi inversamente proporzionali secondo la formula sopra indicata.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti.

In caso di parità di punteggio, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Non saranno ammesse offerte in aumento, parziali o comunque condizionate.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta la mancata indicazione dell'importo annuale offerto per la totalità del servizio e la mancata indicazione di uno o più elementi che concorrono a determinare la composizione dell'importo annuale medesimo.

Il modello per la presentazione dell'offerta economica allegato delle Norme per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito Internet www.appalti.provincia.tn.it e può essere ritirato in copia presso l'Agenzia per i Servizi – Ufficio Gestione Gare.

Si invitano i concorrenti ad utilizzare detto modello per la partecipazione alla gara.

L'offerta economica dovrà essere **sottoscritta dal legale rappresentante** dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), **a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di **ciascuna impresa raggruppata, a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa capogruppo, **a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., **a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, **a pena di esclusione dalla gara.**

Per tutte le altre forme di Consorzio, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, **a pena di esclusione dalla gara.**

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

È consentito all'appaltatore l'affidamento in subappalto del servizio oggetto del presente appalto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora l'impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte del servizio oggetto di appalto, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente la precisa indicazione della parte del servizio che l'offerente intende subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al limite del 30% dell'importo di contratto.

Il subappalto dichiarato in sede di offerta deve necessariamente essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante prima che inizi il servizio.

L'impresa aggiudicataria rimarrà unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.

Qualora l'impresa intenda affidare in subappalto parte del servizio, entro i limiti di legge, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale, **sottoscritta dal legale rappresentante** dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), del consorzio, del G.e.i.e. o dell'impresa capogruppo nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito. Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata.

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente la parte del servizio che l'offerente intende subappaltare oppure non forniscano indicazioni quantitative richieste (la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al limite del 30% dell'importo complessivo del servizio). Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

La dichiarazione di subappalto, redatta secondo le modalità indicate, va inserita nella busta contenente l'offerta economica.

GIUSTIFICAZIONI DELL'ANOMALIA

In deroga alla disciplina dettata dal D.lgs. n. 163/2006, il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del suddetto decreto, al fine dell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta.

In tal caso le giustificazioni andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto.

La verifica delle offerte anomale sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 87 e 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. (legge 3 agosto 2009 n. 102, di conversione del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78).

Par. 6 MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE

6.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari al **1% dell'importo a base d'appalto (ossia pari ad Euro 167.696,00.-) ex art. 75, comma 1 e comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006**, a garanzia della stipula del contratto in caso di aggiudicazione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito o di consorzio ex art. 2602 c.c. già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere intestato all'impresa capogruppo o al Consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziande.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere intestato a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/consorzio, **a pena di esclusione**.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

- tramite **deposito in contanti**, tramite versamento diretto sul "conto deposito d'asta" della Provincia Autonoma di Trento n. 10400 presso tutti gli sportelli del Tesoriere capofila della PAT-Unicredit Banca Spa; in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito, a pena di esclusione dalla gara;
- **in titoli** del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
- mediante **fideiussione o polizza fideiussoria**.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti.

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di

garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso in cui l'impresa presenti fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, le stesse devono essere presentate in carta legale o resa legale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

➤ sottoscrizione, **a pena di esclusione**, del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

I. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposta in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;

oppure

II con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La mancata formalizzazione della sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate è regolarizzabile entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, a pena di esclusione dalla gara.

➤ **massimale o importo pari ad Euro 167.696,00.-;**

➤ con espressa indicazione, **a pena di esclusione**, di tutte le seguenti clausole:

- a) **“il soggetto fidejussore si impegna a risarcire la Provincia Autonoma di Trento in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile al soggetto aggiudicatario”;**
- b) **“la garanzia prestata con la presente fidejussione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta”;**
- c) **“il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell’art. 1944 del Codice Civile, e all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del cod. civ., si impegna a pagare quanto richiesto dalla Provincia a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata nel termine di 15 giorni dalla richiesta”;**
- d) **il fidejussore si impegna a rilasciare, a richiesta del contraente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;**
- e) **il fidejussore si impegna, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.**

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti, nonché formalizzata, a pena di esclusione, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), **integrata a pena d’esclusione, dalle seguenti clausole:**

- **“il fideiussore si impegna, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione”;**
- **“il fideiussore rinuncia ad avvalersi dell’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del cod. civ.”.**

La documentazione di cui sopra, qualora prodotta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e

asseverata da Competente Autorità consolare o diplomatica ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Provincia Autonoma di Trento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le imprese, ad eccezione dell'impresa aggiudicataria per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipula del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà alla restituzione della documentazione presentata dalle imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

6.2 CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa **aggiudicataria** dovrà effettuare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, la costituzione di una cauzione tramite fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati anche ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

La fidejussione bancaria o polizza fidejussoria devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
- *oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro)* presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- massimale o importo garantito pari al **10% dell'importo contrattuale**. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso d'asta è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; si applica l'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
- espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole:
 - a) "la garanzia prestata con la presente fidejussione è valida fino a quando la Provincia Autonoma di Trento non disporrà la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fidejussione";
 - b) "il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del cod. civ., inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti

- delle somme garantite, quando richiesto dalla Provincia Autonoma di Trento a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo, il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale";
- c) "non può essere opposto alla Provincia Autonoma di Trento l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fidejussione";
 - d) "il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Provincia Autonoma di Trento è quello in cui ha sede la medesima";
 - e) (solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Provincia Autonoma di Trento").

La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, co. 3, del D.Lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Provincia Autonoma di Trento.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nelle presenti "*Norme di partecipazione alla gara*" dovranno essere adeguate alle prescrizioni stesse. Nel caso in cui il Servizio competente alla stipula del contratto si pronunci in senso negativo e l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa.

Alla nota con cui la Provincia Autonoma di Trento richiederà la presentazione della cauzione definitiva saranno allegati i fac-simile di fidejussione bancaria e polizza fidejussoria elaborati dal Servizio Entrate e Credito della Provincia Autonoma di Trento; la presentazione della polizza fidejussoria o della fidejussione bancaria conforme ai suddetti fac-simile garantisce l'adempimento di tutte le condizioni richieste.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie accettate, nonché tutti gli altri documenti comprovanti la costituzione del deposito cauzionale, saranno depositati presso il Tesoriere dell'Amministrazione appaltante.

Par. 7

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà fornire all'Amministrazione i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, qualora non siano stati prodotti con la documentazione di gara.

Si invitano i partecipanti a preconstituire i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione e alla stipula del contratto e in particolare:

1) Certificato di iscrizione all'albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, di data non anteriore a sei mesi, contenente l'elencazione delle persone autorizzate a rappresentare od impegnare legalmente la Società e da cui risulti:

a) che la Società è iscritta all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, per attività di pulizia e di sanificazione, riportante il possesso di classificazione, ai sensi dell'art. 3 D.M. n. 274/1997, in fascia "L" (in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ex art. 2602 c.c. o G.e.i.e si veda quanto previsto al precedente paragrafo 4);

b) che la Società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato o situazioni equivalenti e che analoghe procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;

c) "Nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma".

(a dimostrazione del requisito di cui al punto 13 del precedente paragrafo 4).

2) Certificati o dichiarazioni rilasciate dal/i committente/i che dimostrino che l'Impresa ha realizzato, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, (anni 2007-2008-2009) servizi di pulizia per un importo complessivo di Euro 6.000.000,00.- al netto degli oneri fiscali, di cui almeno un servizio di importo non inferiore ad Euro 3.000.000,00.-, al netto degli oneri fiscali.

(a dimostrazione del requisito di cui al punto 12 del precedente paragrafo 4).

3) Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2000 in corso di validità per l'attività oggetto di gara.

(a dimostrazione del requisito di cui al punto 14 del precedente paragrafo 4).

4) Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 1400:2000 in corso di validità per l'attività oggetto di gara.

(a dimostrazione del requisito di cui al punto 15 del precedente paragrafo 4).

5) Eventuale elenco aggiornato degli amministratori aventi la legale rappresentanza dell'impresa e non risultanti dal certificato della C.C.I.A.A., al fine di consentire l'acquisizione da parte della scrivente Amministrazione del relativo certificato penale del casellario giudiziale.

6) Se non già dichiarate, elenco delle posizione contributive in capo all'impresa al fine di consentire alla scrivente Amministrazione l'acquisizione del relativo DURC.

In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio o di G.E.I.E. la dimostrazione dei requisiti di partecipazione dovrà riguardare tutti i soggetti del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E. che, in base al par. 4 delle presenti "Norme per la partecipazione alla gara" dovevano presentare le dichiarazioni indicate ai fini della partecipazione alla gara.

Qualora l'impresa aggiudicataria abbia utilizzato l'istituto dell'avvalimento ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti dal bando di gara l'Amministrazione appaltante procederà nei confronti dell'impresa terza ausiliaria alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di ordine generale dichiarati nel corso della procedura.

Si invitano pertanto tutti i partecipanti a predisporre i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione.

Sarà, inoltre, acquisita direttamente dall'Amministrazione appaltante presso le competenti Autorità, l'ulteriore documentazione a comprova dei requisiti dichiarati nel corso della procedura di gara.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale**. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

I documenti e i certificati, se redatti in una lingua diversa dall'Italiano, sono corredati da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Qualora dalla verifica della documentazione di cui sopra l'Amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione ovvero qualora tale prova non sia fornita, annulla con atto motivato l'aggiudicazione, incamera la cauzione provvisoria, segnala il fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di cui all'art. 6 del D.Lgs. 163/2006 e aggiudica il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva l'eventuale valutazione dell'anomalia e la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati nel corso della procedura, alle condizioni economiche e tecniche da questo proposte in sede di offerta.

L'esito definitivo della procedura sarà reso noto nei modi e termini di legge.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione potrà procedere, a campione, a verifiche d'ufficio nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

Par. 8 ALTRE INFORMAZIONI

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

L'Impresa appaltatrice è tenuta a sottoscrivere per tutta la durata dell'appalto e con primaria Compagnia di Assicurazioni una polizza di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose ed animali nell'espletamento dei lavori inerenti l'appalto medesimo, sollevando con ciò la Provincia Autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di € 2.000.000,00 (duemilioni) – unico - rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali (art. 14 del capitolato Speciale d'appalto).

Si portano all'attenzione dei concorrenti i seguenti articoli del Capitolato Speciale d'appalto:

art. 2 – durata dell'appalto

art. 12 – responsabilità dell'impresa

art. 21 – penali

art. 22 – risoluzione del contratto

art. 28 – applicazione dell'art. 26-bis della L.P. n. 23/90 – clausola contrattuale relativa ad enti funzionali, alle aziende ed alle agenzie della PAT: *“Gli enti funzionali, le aziende e le agenzie della Provincia autonoma di Trento hanno la facoltà di affidare all'appaltatore la gestione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente capitolato nei casi, con le modalità e per il periodo ivi indicato:*

a) che le prestazioni analoghe richieste siano da effettuarsi nell'ambito del medesimo comune amministrativo in cui sono presenti edifici provinciali nei quali è svolto l'appalto;

b) che l'esecuzione avvenga entro il periodo di efficacia del rapporto contrattuale dell'appalto disciplinato dal presente capitolato;

In caso di affidamento ai sensi del presente articolo l'impresa aggiudicataria è obbligata, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma e fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 2.000.000,00 - riferito al primo quinquennio e per un importo calcolato in proporzione per l'eventuale ulteriore triennio - ed in presenza delle medesime condizioni contrattuali, a stipulare il contratto praticando gli stessi prezzi stabiliti per la fornitura dei servizi di cui al presente capitolato”

art. 29 foro competente.

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere il **MODELLO GAP** inviato dall'Amministrazione appaltante, completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'aggiudicataria (o dell'Impresa capogruppo se trattasi di Raggruppamento temporaneo).

Comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara (in caso di raggruppamenti di imprese, consorzi e G.e.i.e. si veda quanto sopra specificato):

- la mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni indicate al paragrafo 4 lett. A) - punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (8, 9, 10 se dovute), 12, 13, 14 e 15, delle referenze bancarie di cui al punto 11 e delle dichiarazioni richieste ove si ricorra all'istituto dell'avvalimento;

- la mancata presentazione, qualora sia dovuta, della busta sigillata contenente la documentazione ai fini delle verifiche di cui all'art. 38 comma 1

lettera m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 da allegare alla dichiarazione di cui al paragrafo 4 lettera A) punto 2;

- la presentazione della cauzione provvisoria difformemente da quanto previsto al successivo paragrafo 6.1;

- la mancata presentazione della ricevuta di versamento a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

- la mancata presentazione della busta contenente l'offerta economica.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, l'Amministrazione provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

Non è consentita la partecipazione contestuale alla stessa procedura in più di un'associazione temporanea o consorzio o G.e.i.e., o la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata o facente parte di G.e.i.e., né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante, **pena l'esclusione dalla gara di tutti questi partecipanti** (impresa singola, associazione, consorzio e G.e.i.e.).

I consorzi stabili, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

L'offerta sarà considerata valida e impegnativa per l'impresa per un periodo di **180 (centottanta) giorni** a decorrere dalla scadenza della data fissata per la ricezione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 D.Lgs. 163/2006.

In caso di contrasto fra le prescrizioni del presente documento e le prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto, prevarranno le prescrizioni riportate nel presente documento "Norme per la partecipazione alla gara".

Si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare l'esecuzione del servizio nelle more della stipula contrattuale. Alla scadenza del contratto, e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la stessa può ricorrere alla proroga opzionale del contratto (alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'aggiudicatario) per ulteriori tre anni. Tale proroga del contratto è una facoltà che può esercitare l'Amministrazione ma non è vincolante, mentre il concorrente che partecipa alla gara formula una proposta irrevocabile che lo vincola anche per l'eventuale proroga e della quale deve tener conto in sede di formulazione dell'offerta.

Si precisa che le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e i partecipanti avverranno mediante posta con possibile anticipo, via fax.

Par. 9 TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Agenzia per i servizi – Ufficio Gestione Gare intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Sostituto Direttore dell'Agenzia;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con le dichiarazioni di cui al paragrafo 4 delle presenti Norme di partecipazione, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica - **che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata, ovvero alle giustificazioni dei prezzi di cui all'offerta economica**, - in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 13, comma 6, del Codice dei contratti.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica e/o alle giustificazioni a corredo della stessa, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA

- dott. Leonardo Caronna -



PF/RG

Per eventuali informazioni:
dott.ssa Roberta Giacomozzi – tel: 0461/496421

Allegati alle Norme per la partecipazione alla gara:

- Capitolato Speciale d'appalto
- Modello di dichiarazione A
- Modello di dichiarazione B
- Modello di offerta tecnica
- Modello di offerta economica
- Schema di DUVRI